



*Ministero dell'Economia e delle
Finanze*

(Sede RSU Ragioneria Territoriale dello Stato di Trento)

**ACCORDO INTEGRATIVO DI SEDE
TERRITORIALE**

I giorni 21 e 24 luglio 2025 si sono riunite in modalità mista presenza/remoto previa regolare convocazione, la delegazione di parte datoriale della Ragioneria territoriale dello Stato di Trento e la delegazione di parte sindacale composta dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) regolarmente costituita, e dai Rappresentanti territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL del Comparto FC vigente, per definire i criteri di adeguamento, presso la sede, di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale integrativo del 6 febbraio 2025 in materia di flessibilità oraria.

LE PARTI

VISTO l'art. 7, comma 7 del CCNL del Comparto Funzioni centrali 2022-2024, che prevede l'adeguamento presso la sede territoriale di quanto definito a livello nazionale, in particolare con riguardo alla materia di cui al comma 6, lett. o) dello stesso articolo, riferito ai criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in via definitiva il 6 febbraio 2025 e in particolare, gli artt. 3 e 4 che, nell'ambito dell'orario flessibile, ha individuato le fasce temporali di flessibilità in entrata e in uscita, nonché la durata della pausa e la sua collocazione temporale;

VISTA la Determina del Capo Dipartimento DAG prot. n. 51302 del 12 maggio 2025, che ha dettato la disciplina dell'orario di servizio e di lavoro degli Uffici centrali e territoriali del Ministero e in particolare gli artt. 3 e 5;

RITENUTO di dover procedere all'adeguamento presso la sede RSU della Ragioneria Territoriale dello Stato di Trento, di quanto stabilito nella citata Determina in materia di flessibilità in entrata e in uscita e pausa;

Nell'ambito dell'orario di lavoro giornaliero dei dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, come disciplinato dal Contratto collettivo integrativo MEF del 6 febbraio 2025 e dalla Determina del Capo Dipartimento DAG prot. n. 51302 del 12 maggio 2025, per la sede RSU della Ragioneria Territoriale dello Stato di Trento, sulla base delle esigenze organizzative e funzionali connesse a particolari servizi, la flessibilità e la pausa sono regolate come di seguito:

Art. 1 – flessibilità

L'orario di lavoro giornaliero dei dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze è flessibile e consiste nell'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita.

La flessibilità in entrata è consentita dalle ore 7:30 alle ore 9:30. La flessibilità in uscita permette la cessazione anticipata per un massimo di 1 ora rispetto al normale orario di lavoro.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, in un'ottica di maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell'ambito della medesima giornata lavorativa.

Una diversa flessibilità giornaliera può essere prevista per il personale di cui all'articolo 26, comma 4 del CCNL 2016-2018 (I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari - L. 903/77, L. 104/92, d. lgs. n. 151/2001, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91 - e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'ufficio di appartenenza).

La flessibilità del presente articolo non si applica nelle giornate in cui è prevista la prestazione in modalità agile e per il personale nelle giornate in cui è addetto alle turnazioni.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del CCNL 2016-2018, l'eventuale debito orario derivante dall'utilizzo dell'orario flessibile deve essere recuperato nell'ambito del mese successivo a quello di riferimento, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente.

In relazione alle esigenze di servizio è individuato dalle 9:30 alle 13:00 l'arco temporale di compresenza, durante il quale tutti i dipendenti assicurano la presenza in ufficio.

Art. 2 - Pausa pranzo

Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.

La durata della pausa e la sua collocazione temporale sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'amministrazione nella città, alla dimensione della stessa città.

Compatibilmente con le tipologie di orario adottate la pausa è collocata nella fascia oraria 13:00 – 15:30. È inoltre prevista una flessibilità sulla durata della pausa pranzo di ulteriori trenta minuti soggetta a recupero.

Una diversa durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale di cui all'articolo 26, comma 4 del CCNL 2016-2018 (I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari - L. 903/77, L. 104/92, d. lgs n. 151/2001, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91 - e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'ufficio di appartenenza).

La prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero

superiore alle sei ore, non può non essere interrotta dalla pausa in quanto la RTS non svolge attività per le quali va obbligatoriamente assicurata la continuità dei servizi.

Qualora il rientro in ufficio avvenga dopo le ore 15.30 il dipendente usufruirà di un permesso.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs 8 aprile 2003, n. 66 nonché dell'art. 22 del CCNL 2019 – 2021 non è consentita la rinuncia alla pausa per indisponibilità del relativo diritto.

La delegazione datoriale



La delegazione sindacale

Organizzazioni Sindacali

FED. CONFSAL UNSA ..F.to Alberto Santuari

CISL FP ...Firmato Giuseppe Pallanch.....

CONFINTESA F.P.F.to Patrizia Silvi
F.to Walter Marusic

FLP ...Firmato Giuseppe Vetrone – Salvatore
Penduzzu...

Rappresentanza sindacale unitaria

Firmato Debora Montrasio

Firmato Lorenzo Tomasi

Firmato Emanuela Varisco